

Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Modifica del 18 giugno 2008

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 91a Disposizione transitoria della modifica del 18 giugno 2008

¹ A decorrere dalla firma del protocollo del 27 maggio 2008² relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania e fino alla sua entrata in vigore, sono riservati per la Confederazione, in un primo tempo fino al 31 dicembre 2008, contingenti supplementari per il rilascio, ai cittadini bulgari e rumeni, di permessi di soggiorno di breve durata ai sensi dell'articolo 19 e di permessi di dimora ai sensi dell'articolo 20.

² Per i cittadini degli Stati menzionati al capoverso 1 vigono *pro rata temporis* i contingenti annuali seguenti:

- a. permessi di dimora (art. 20): 282;
- b. permessi di soggiorno di breve durata (art. 19): 1006.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2008.

18 giugno 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 142.201

² RS 0.142.112.681.1; FF 2008 1823

